

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_ del mese di Giugno, in Catania,  
presso la sede della OIKOS S.p.A.

**TRA**

La Società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia, Via  
Giuseppe Verdi n° 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in  
persona dell'Amministratore straordinario delegato della Oikos S.p.A.,  
giusto incarico della Prefettura di Catania Prot. Interno del 19/12/2014 n.  
0061502 classifica 02.11, Dott. Maurizio Cassarino in seguito gestore;

**E**

il Comune di \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_,  
P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ in seguito Ente  
produttore;

**Premesso**

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di  
smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti  
solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), C.da  
Valanghe d'Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata  
Ambientale n. 221, pubblicato in GURS il 19.03.2009;
- che con provvedimento del Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle  
Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., prot. 19387  
del 15.05.2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di  
abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;

- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l'iter relativo all'approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la quale Oikos ha presentato apposito piano finanziario;
- che, così come disposto dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57 come da tariffa già approvata con D.R.S. 376/2008, oltre le spese per le opere di mitigazione ambientale (c.d. royalties) variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito, nonché tributo speciale e IVA come per legge, fatti salvi gli adeguamenti normativi;
- che - in attuazione della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche - l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36 del 13/01/2003 prevede che *"I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento"*;
- che, inoltre, l'Ordinanza Commissariale n° 1133 del 28 dicembre 2006, pubblicata in G.U.R.S. N. 9 del 23 febbraio 2007, rubricata "Adeguamento del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente ed al decreto legislativo n. 152/2006", al paragrafo 2.4 introduce il divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati dall' 01/01/2008;
- che, sulla base dei suddetti dettami, le discariche in esercizio sono obbligate a prevedere la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti in ingresso allo scopo di trattare il medesimo rifiuto prima

del conferimento in discarica;

- che, a tal fine, con D.R.S n. 661 del 22 luglio 2008, è stata rilasciata alla società Oikos S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto IPPC "Impianto di pretrattamento/selezione per rifiuti non pericolosi";

- che con D.D.G. 250 del 15.04.2011 è stata approvata la tariffa per il predetto servizio di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, pari ad € 9,25/t., oltre IVA come per legge;

- che, la frazione umida in uscita dal suddetto impianto di pretrattamento/selezione dovrà essere sottoposta a ulteriore processo, c.d. di biostabilizzazione come da espressa indicazione prevista nel nulla osta del 15.05.2013 sopra citato;

- che, nelle more della realizzazione di apposito impianto gestito da Oikos, tale processo di biostabilizzazione sarà posto in essere presso altro impianto di proprietà della società Sicula trasporti srl, e per il quale verrà ribaltato al conferitore il relativo costo attualmente (in forza dell'Ordinanza 9/Rif del 24 Dicembre 2014 emanata dal Presidente della Regione Sicilia i cui effetti sono stati reiterati mediante successive ordinanze fino alla Ord. 5/Rif del 7 giugno 2016 attualmente vigente) pari ad €. 14,04/ton. (oltre IVA come per legge), giusto contratto in essere tra i due gestori (che prevede in condizioni operative standard, un costo relativo pari a €. 35/t);

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, le diverse voci di tariffa attualmente

applicate potranno subire i relativi adeguamenti disposti;

- che con Ordinanza n. 5/Rif del 7 Giugno 2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana, il Comune \_\_\_\_\_ è stato autorizzato a conferire presso la discarica di proprietà della OIKOS S.p.A. fino al 30 Novembre 2016;
- che l'ente produttore intende conferire unicamente rifiuti non pericolosi, generati regolarmente, provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010;
- che, dunque, l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative;

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. Il Comune di \_\_\_\_\_, con la sottoscrizione della presente, assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nel proprio ambito territoriale, presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in Motta Sant'Anastasia (CT), C.da Valanghe d'Inverno, giusto decreto della Regione Sicilia n. 221/2009, in premesse citato.

3. La OIKOS S.p.A. si impegna a smaltire i rifiuti suddetti nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

4. L'Ente produttore si impegna e obbliga a conferire, presso l'impianto di scarica, solamente rifiuti non pericolosi, provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010.

5. Tale obbligo deve intendersi automaticamente esteso al soggetto e/o ai soggetti affidatari dell'appalto del servizio di gestione integrata, dei quali l'ente produttore si obbliga a rispondere direttamente, anche ai fini risarcitori.

6. Qualora la tipologia dei rifiuti conferiti dovesse risultare manifestamente non conforme alle caratteristiche e tipologie previste, previa comunicazione all'ente produttore, agli organi istituzionali territorialmente competenti (Regione e Provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, OIKOS S.p.A. sarà autorizzata a non accettare i rifiuti e a sospendere il conferimento, per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.

7. I rifiuti devono essere conferiti all'impianto con automezzi idonei ed in accordo alle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per ogni carico dovrà essere compilato e sottoscritto da un responsabile o da un delegato dell'ente produttore - in originale - apposito ordine di servizio predisposto secondo lo schema allegato

alla presente convenzione sotto la lettera "A".

9. Salvo particolari e specifiche circostanze comunque preventivamente comunicate con il dovuto anticipo, il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato a cura e spese del conferitore direttamente presso l'impianto, tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 17,30 con esclusione della domenica e dei festivi, in cui l'impianto resterà aperto dalle ore 6,00 alle ore 12,30, con aumento delle tariffe del 38%. Per più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax dalla OIKOS S.p.A., dalle ore 7,00 alle ore 12,00. Per eventuali richieste di accesso fuori orario, se autorizzate dalla OIKOS S.p.A., sarà applicata la tariffa accessoria all'uopo concordata o, in mancanza, le tariffe vigenti maggiorate del 38%.

10. I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di discarica nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa di possesso degli stessi, ai sensi dell'art. 923 c.c..

La OIKOS S.p.A., pertanto, non è tenuta a consentire la ricerca di oggetti smarriti in mezzo ai rifiuti.

11. L'efficacia del presente contratto è subordinata all'efficacia nel tempo dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 Giugno 2016 emanata dal Presidente della Regione Sicilia e/o delle nuove autorizzazioni regionali emanate in tal senso.

12. Il corrispettivo per il suddetto servizio di smaltimento definitivo dei rifiuti, nelle more dell'approvazione della nuova tariffa come da piano

finanziario in premessa citato, verrà determinato in base alla tariffa approvata con D.R.S. 376/2008 e, precisamente in € 72,57/ton + oneri di mitigazione ambientale, variabili in funzione della tipologia di rifiuto conferito + tributo speciale + IVA, fatti salvi gli adeguamenti di legge.

13. Alle predette somme si aggiungerà, se necessario, il corrispettivo per il servizio di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, pari ad €. 9,25/ton. (oltre IVA come per legge) giusto D.D.G. 250 del 15.04.2011, nonché gli oneri per la biostabilizzazione della frazione umida in uscita dall'impianto di pretrattamento/selezione pari ad €. 14,04/ton. (oltre IVA come per legge), giusta prescrizione in seno al nulla osta emesso dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque del 15.05.2013, prot. n. 19387.

14. Il Comune di Aidone (EN), pertanto, si impegna e obbliga a corrispondere alla OIKOS S.p.A., le tariffe approvate e/o come eventualmente modificate dagli appositi provvedimenti degli organi competenti, con decorrenza ivi statuita.

15. La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura effettuata presso l'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi. La OIKOS, qualora venisse richiesto, si impegna a fornire all'ente produttore copia della documentazione relativa al collaudo di posa in opera dello strumento di pesatura e la documentazione relativa alle eventuali verifiche periodiche effettuate ai sensi del D.M. 182/2000. In relazione alla quantità di rifiuti conferiti e con riferimento ai costi di

conferimento, trattamento/selezione e biostabilizzazione come sopra specificate, la OIKOS S.p.A. effettuerà la contabilità dell'importo maturato a carico del conferitore l'ultimo giorno di ciascun mese.

L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dall'ente conferitore, entro giorni 30 dalla data di emissione.

16. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. N. 231/2002, vigente tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del gestore di agire per il maggior danno legato al ritardo.

17. E' in facoltà dell'OIKOS S.p.A. sospendere l'erogazione del servizio nel caso di mancato pagamento protrattosi oltre i 5 giorni dalla scadenza sopra indicata.

18. E' patto espresso tra le parti che, qualora l'impianto venga chiuso con provvedimento della competente autorità, con conseguente cessazione dell'attività di smaltimento, la presente convenzione dovrà intendersi risolta *ipso iure*, senza che il conferitore possa richiedere alcunché a qualunque titolo per detta risoluzione.

19. La società OIKOS S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per qualsiasi motivazione di carattere igienico-sanitario e/o insindacabili esigenze tecniche, con esclusione del

risarcimento del danno eventualmente subito dall'ente produttore.

20. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, vale quanto previsto dal d. Lgs. 22/1997, dal d. Lgs. 36/2003, dal D.M. del 27/09/2010 e dal d. Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

21. Resta inteso che nella presente convenzione vanno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

22. La presente convenzione, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente.

23. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

24. Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente convenzione dovranno essere fatte per iscritto presso le rispettive sedi sopra indicate.

25. Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

**Comune di**

**OIKOS S.p.A.**

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 e 25.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di**

**OIKOS S.p.A.**